

MINISTERO

Roma, 25 maggio 1963

DELLA MARINA MERCANTILE

Dir.Gen. Demanio e Porti

Divisione I - Sez. I

Prot.N.514609/A.2.50

A tutte le Direzioni Marittime

A tutte le Capitanerie di Porto

OGGETTO: Utilizzazione delle aree demaniali marittime.

Circolare

Titolo : Demanio Marittimo

Serie II, n.61 -

Al Consorzio Autonomo del Porto di

GENOVA

All'Ente Autonomo del Porto di


NAPOLI

Al Provveditorato al Porto di

VENEZIA

All'Ente Autonomo del Porto di

PALERMO



Com'è noto, questo Ministero al fine di disciplinare, nel modo migliore e più conforme alle esigenze della collettività, l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi ha emanato diverse circolari fra le quali la n. 41 in data 10 aprile 1961 e la n.51 - riservata personale - in data 2 maggio 1962.

Dopo circa due anni dalla emanazione di dette ultime disposizioni è ora possibile formulare un consuntivo dei risultati conseguiti, consuntivo che può considerarsi senz'altro notevole, ma non determinante, ai fini che si intendono perseguire e consistenti, com'è noto, in una maggiore tutela del cospicuo "patrimonio" rappresentato - per l'intera economia nazionale - dai beni di demanio marittimo ed in una utilizzazione dei beni stessi non contrastante con la loro naturale destinazione all'uso pubblico della generalità dei cittadini nè pregiudizievole per i valori estetici, panoramici e paesaggistici delle località costiere.

A tal fine, nel richiamare codesti Uffici ed Enti ad una sempre più rigorosa, puntuale, corretta applicazione delle direttive di carattere generale già impartite in materia, si dispone, in particolare, quanto segue.

- 1) Nel determinare l'estensione delle zone da lasciare libere al pubblico godimento (di cui al punto 1° lettera c) della circolare n. 41) dovranno essere adottati criteri di massima liberalità intesi a conservare all'uso pubblico le zone già ora a tal fine destinate ed ad ampliarle ogni qualvolta sia possibile e ciò allo scopo di assicurare il libero uso degli arenili e del mare anche a quei cittadini che, per motivi economici o per altri motivi, non siano in grado o non intendano servirsi degli stabilimenti balneari pubblici.

Le diverse e contrastanti caratteristiche ambientali dei litorali e delle spiagge nazionali non consentono di fissare criteri rigidi ed uniformi in merito alla estensione ed all'ampiezza di tali zone e, pertanto, questo Ministero non può che rimettersi alla discrezionale e ponderata valutazione di codesti Uffici ed Enti affinché tale problema sia affrontato e risolto caso per caso e per ogni singola località al lume delle sopra delineate direttive di massima.

- 2) si raccomanda vivamente di svolgere ogni più proficua azione affinché la costruzione di opere a carattere stabile - e soprattutto di quelle in muratura ed in cemento armato - sul demanio marittimo venga limitata al minimo possibile e sia invece sempre data la preferenza alle costruzioni leggere e facilmente amovibili. Ciò, al duplice scopo di evitare che l'insediamento di vasti complessi di costruzioni stabili sul demanio marittimo finisca per snaturarne le caratteristiche e di evitare altresì pregiudizi, non facilmente eliminabili, all'estetica delle spiagge.

Come è noto, inoltre, le costruzioni in materiale leggero presentano nei confronti di quelle in muratura, per quanto attiene alle utilizzazioni a carattere turistico-balneare, una serie notevole di vantaggi quali : un più modesto impiego di capitali; la minore esposizione ai danni conseguenti all'azione delle mareggiate (data la possibilità di smontare tali costruzioni, anche se solo in parte, durante la stagione invernale); la possibilità di più rapide ed economiche trasformazioni e modifiche in relazione sia al necessario, continuo aggiornamento estetico e funzionale - che costituisce una caratteristica precipua di tali impianti - sia alle trasformazioni subite dalle spiagge a causa dei fenomeni, spesso imponenti, di ripascimento o di erosione in atto in moltissime zone del litorale nazionale, ecc.

- 3) La collaborazione già proficuamente in atto fra codesti Uffici ed Enti e gli Organi locali dell'Amministrazione delle Belle Arti - Soprintendenze ai Monumenti - dovrà essere intensificata al fine di perseguire, nella materia in esame, i migliori risultati in ordine alla tutela del patrimonio paesistico nazionale. Il parere di tali Organi in merito ai progetti di nuove opere da realizzare sul dominio marittimo dovrà essere richiesto - oltre che, ovviamente, per le zone già soggette a vincolo panoramico - anche per quelle località che, anche se non vincolate, presentano indubbio interesse paesaggistico e panoramico o particolari caratteristiche ambientali. Ciò, oltre che ai fini di ordine generale sopra accennati, anche per evitare che, in casi particolari, i provvedimenti di vincolo panoramico che dovessero in futuro essere imposti per località meritevoli di tutela trovino già in atto situazioni pregiudizievoli alla salvaguardia estetica delle località stesse; nonché per evitare ai danni che possono derivare alla Pubblica Amministrazione, unitariamente intesa, dall'applicazione del disposto dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939

n. 1497. E' evidente infatti che, in molti casi, preventive intese ed accordi tra gli organi di questa Amministrazione e di quella delle Belle Arti valgono ad evitare che, da parte di quest'ultima, vengano adottati a carico di concessionari demaniali marittimi i provvedimenti di cui alla sopra citata norma di legge, con conseguenti possibilità di ricorsi, di giudizi, di controversie, come già in passato verificatosi.

- 4) Parimenti dovrà essere intensificata al massimo l'azione di reciproca collaborazione già in atto fra le Autorità marittime periferiche e gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni, Enti Provinciali del Turismo, Aziende di Soggiorno, ecc.) al fine di garantire - sia pure con il doveroso rispetto delle competenze, dei poteri e delle facoltà istituzionalmente spettanti a questa Amministrazione - una effettiva, sostanziale rappresentanza e tutela delle esigenze e degli interessi locali in ordine a quanto attiene alle utilizzazioni dei beni demaniali marittimi, con particolare riguardo a quelle a carattere turistico-balneare.

Con l'occasione, questo Ministero, pur apprezzando dovutamente l'azione svolta - anche se con la notoria, grave scarsità di personale e di mezzi - dalle Autorità marittime periferiche in ordine alla tutela dei beni demaniali marittimi, non può non richiamare ulteriormente l'attenzione di codesti Uffici ed Enti sul preoccupante fenomeno degli abusi e delle usurpazioni perpetrati a carico dei beni stessi, con l'invito a svolgere ogni più proficua, intensa azione diretta ad eliminare radicalmente tali illeciti, all'uopo avvalendosi delle norme di legge vigenti in materia (artt. 54, 1161, 1162 e 1164 del Codice della Navigazione) per la cui pratica applicazione

verrà richiesta, ove necessaria, la collaborazione delle altre Autorità di polizia, nonché, possibilmente, quella degli Enti ed organi locali interessati ed in particolare dei Comuni.

Si prega di assicurare.



IL MINISTRO
F.to MACRELLI

PER COPIA CONFERME

Il Direttore di Divisione